REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE

DIREZIONE

URGENTE

Ai Direttori Generali
e, per il loro tramite, a tutte le articolazioni interne
- *delle Aziende Sanitarie Locali*

Ai Direttori Generali
e, per il loro tramite, a tutte le articolazioni interne
- *delle Aziende Ospedaliere Universitarie*
- *degli IRCCS pubblici*
- *degli IRCCS/EE privati*

Alle Associazioni e Rappresentanze di Categoria:
- *dei MMG/PLS*
- *delle Farmacie pubbliche e private convenzionate*
- *delle Strutture Private Accreditate*

Agli Ordini Professionali

e, p.c.

Al Coordinatore della Rete regionale laboratori SARS-CoV-2
Al Responsabile regionale flussi informativi COVID-19
Ai Dirigenti delle Sezioni e dei Servizi del Dipartimento
All' Assessore alla Sanità, al Benessere animale e Controlli in sanità

OGGETTO: **Cessazione stato di emergenza – DL n. 24/2022 – Utilizzo dispositivi di protezione delle vie respiratorie – Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da Covid-19 – Ordinanza Ministero della Salute 28-04-2023 – Indicazioni operative.**

Si fa seguito alle circolari di questo Dipartimento prot. AOO/008/0008775 del 23.12.2022, prot. AOO/005/0000053 del 03.01.2023, prot. AOO/005/0000107 del 08.01.2023 e prot. AOO/005/0001590 del 24.02.2023, per trasmettere qui in allegato l'Ordinanza del Ministero della Salute del 28.04.2023 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.100 del 29.04.2023.

A tal riguardo, si ritiene opportuno far presente che permangono le indicazioni in ordine **all'accesso alle strutture e all'esecuzione dei test SARS-CoV-2** già formulate da questo Dipartimento con la richiamata nota prot. AOO/005/0001590 del 24.02.2023 (qui allegata). Tali indicazioni devono intendersi integrate, come qui di seguito specificato, in linea con i contenuti dell'Ordinanza ministeriale in oggetto richiamata.

1. Obbligo di indossare i DPI delle vie respiratorie

L'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie riguarda i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle:

a) strutture sanitarie, all'interno dei reparti che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi, specialmente se ad alta intensità di cura; tali reparti devono essere identificati dalle direzioni sanitarie delle strutture sanitarie stesse;

b) strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.